



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Primo referendario (relatore)
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario
Dott. Davide Nalin	Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visti gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 e n. 27/CONTR/11;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Arzachena pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) della Sardegna in data 20 aprile 2026 con nota prot. n. 2056;

Vista l'ordinanza Presidenziale di assegnazione della richiesta di parere n. 14/2026;

Udito il relatore Primo Referendario Elisa Carnieletto;

PREMESSO

Il Comune di Arzachena ha formulato a questa Sezione una richiesta di parere relativa alle modalità di determinazione dei compensi da riconoscere agli amministratori di società partecipate. In particolare, l'istanza di ausilio consultivo è articolata nei seguenti quesiti:

1) se per le società a controllo pubblico, controllate da regioni ed enti locali, l'amministrazione controllante possa individuare un criterio diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95/2012, cui rinvia l'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, qualora non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, ovvero a fronte della dimostrazione di sopravvenute vicende modificative dell'oggetto sociale, della governance o della struttura della società in ragione delle quali l'emolumento da corrispondere per i compensi degli amministratori possa essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente, trattandosi di vicende che comportino un effettivo e rilevante ampliamento dell'attività, una maggiore complessità della società, ovvero l'identificazione di un soggetto giuridico sostanzialmente nuovo rispetto al 2013;

2) se, in entrambe le ipotesi, i parametri per determinare il compenso agli amministratori possano essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando il compenso con il volume d'affari, il patrimonio netto e l'utile della società, tenendo conto della complessità dell'incarico, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica e, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti entro il limite dell'equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ammissibilità.

La richiesta formulata dal comune di Arzachena è ammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo. L'istanza di parere è stata presentata, infatti, dal Sindaco attraverso il Cal, ed investe pacificamente profili interpretativi attinenti a norme di contenimento della spesa.

2. Merito.

2.1. Venendo al merito, il comune di Arzachena chiede alla Sezione di pronunciarsi su due quesiti che attengono alla determinazione dei compensi da attribuire agli amministratori di società partecipate.

Con il primo quesito, l'Amministrazione domanda se sia derogabile la disciplina transitoria – attualmente vigente – sui compensi degli amministratori di società *in house*, determinata dall'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) e dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012. Nello specifico, il Comune chiede se, nella quantificazione degli emolumenti da corrispondere agli amministratori delle società partecipate, si possa derogare al limite ancorato al “costo storico” indicato dall'art. 11, comma 7, TUSP nei casi in cui non sia stato sostenuto un costo nel 2013, ovvero laddove il costo sostenuto sia talmente esiguo da poter essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente, perché divenuto di fatto incongruo a fronte di particolari vicende modificative

intervenute nell'oggetto sociale, nella governance e nella struttura societaria. Nella richiesta di parere, l'Ente richiama la deliberazione n. 124/2022/PAR resa da questa Sezione regionale su analogo quesito che, sul punto, aveva evidenziato l'impossibilità di adottare una pronuncia interpretativa diretta a definire l'entità del suddetto compenso nella perdurante vigenza del regime transitorio che rinvia al parametro del "costo storico". Al riguardo, l'art. 11, comma 6, TUSP prevede che per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi mediante l'adozione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. In ragione dell'assenza di tale decreto, l'art. 11, comma 7, TUSP ha introdotto una disciplina transitoria disponendo che, nelle more dell'adozione del regolamento ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni), e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. In proposito, l'art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, richiamando il parametro del "costo storico" per la determinazione dei compensi degli amministratori di società a controllo pubblico, stabilisce che *"il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*.

Ciò premesso, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 11/2026/QMIG, riguardante un quesito del tutto sovrapponibile a quello sottoposto all'esame di questa Sezione regionale, concernente le modalità di determinazione dei compensi degli amministratori delle società *in house*, con deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

"per le società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali, l'amministrazione controllante può, nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, individuare un parametro diverso da quello del

costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;

- esclusivamente a fronte della dimostrazione di vicende modificative (eventualmente a seguito di operazioni straordinarie) dell'oggetto sociale e/o della governance e/o della struttura tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell'attività societaria e/o da comportare una maggiore complessità della società, se non addirittura da autorizzare la identificazione di un soggetto giuridico sostanzialmente "nuovo", sicché, alla luce di tali vicende, il costo da corrispondere per i compensi degli amministratori possa essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente, l'amministrazione controllante può individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, richiamato dall'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016".

In coerenza con tale orientamento, la Sezione osserva che, al fine di individuare le modalità di determinazione dei compensi degli amministratori delle società *in house*, l'amministrazione controllante può individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui fa rinvio l'art. 11, co. 7, TUSP, nell'ipotesi di costo storico mancante (nel rispetto di precisi indicatori dimensionali), ovvero laddove il costo sostenuto risulti talmente irrisorio da poter essere considerato sostanzialmente inesistente. Come infatti traspare dai principi enunciati dal recente intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie, questa opzione ermeneutica riflette l'esigenza di contemperare il principio di sana gestione finanziaria e sostenibilità economica da una parte e, dall'altra parte, la necessità di assicurare il buon andamento della gestione del servizio pubblico garantendo l'adeguatezza dei compensi erogati rispetto alle responsabilità e ai compiti progressivamente assegnati all'organo di amministrazione.

2.2. Venendo all'esame del secondo quesito, con il quale il Comune chiede di conoscere se, nell'ipotesi di costo mancante o irrisorio, i parametri per determinare l'emolumento da corrispondere agli amministratori debbano essere individuati in precisi indicatori dimensionali, si ritiene utile richiamare nuovamente la citata pronuncia della Sezione delle Autonomie n.

9/SEZAUT/2026/QMIG, la quale ha enunciato il seguente ulteriore principio di diritto:

“in entrambe le ipotesi, i parametri per determinare l'emolumento da corrispondere agli amministratori dovranno essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d'affari, il patrimonio netto e l'utile della società; di poi, evidenziando dell'incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell'equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici”.

Nel dettaglio, i criteri così indicati dalla Sezione delle Autonomie per la determinazione dei compensi degli amministratori di società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali costituiscono parametro della valutazione operata dall'amministrazione e della congruità dell'emolumento erogato, nell'ottica di garantire la non arbitrarietà della scelta e la sua coerenza rispetto agli obiettivi di sostenibilità e di ragionevolezza sottesi alla rimodulazione del maggior costo.

2.3. In definitiva, in risposta ai quesiti in esame, il Collegio ritiene che i canoni ermeneutici individuati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, in riferimento alle modalità di determinazione dei compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, trovino applicazione nella fattispecie sin qui scrutinata (nel caso specifico, società *in house* comunale), al verificarsi dei presupposti e alle condizioni ivi previste, per quanto riguarda, in particolare, la misura dei compensi che dovranno essere determinati nel rispetto delle regole che disciplinano la materia e dei principi a presidio dell'equilibrio economico complessivo, in modo da non superare, in ogni caso, il limite generale rappresentato dal tetto massimo del trattamento economico di amministratori e

dirigenti.

PQM

la Sezione rende il parere nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Arzachena ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato in Cagliari nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.

Il Relatore

Elisa Carnieletto

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 8 maggio 2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Anna Angioni